

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 31/01/2019

N° Delibera: 17

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

L'anno duemiladiciannove addi trentuno del mese di Gennaio alle ore 12:10 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI	SINDACO	Presente
2	BUONO SERGIO	ASSESSORE	Presente
3	DI COSTANZO DANIELA	ASSESSORE	Presente
4	DI MEGLIO RAFFAELE	ASSESSORE	Presente
5	MANGIONE EMANUELA	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con legge 64/01 è stato istituito il *Servizio Civile Nazionale*, le cui finalità sono: la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la promozione di solidarietà e cooperazione a livello nazionale ed internazionale con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli, la tutela del patrimonio nazionale (ambiente, arte, cultura, protezione civile);
- con Legge 106/16 si è dato avvio alla riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e del Servizio Civile;
- con D.lgs.vo 40/17, a norma dell'articolo 8 della legge 106/16, si è istituito e disciplinato il Servizio Civile Universale;
- con circolare 3 agosto del 2017, Norme e requisiti per l'iscrizione all'Albo degli enti di servizio civile universale, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale (di seguito Dipartimento) ha disciplinato le modalità di iscrizione all'albo degli enti del Servizio Civile Universale;
- con D.lgs.vo 43/18 sono state adottate le Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 40/17;

Considerato che:

- l'art. 11, comma 1, del D.lgs 40/17 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'albo degli enti del Servizio Civile Universale;
- l'istituito albo, tenuto dal Dipartimento, è composto da una sezione nazionale (per gli enti con un minimo di 100 sedi di attuazione in almeno 2 regioni, ivi incluse eventuali sedi all'estero e sedi di enti di accoglienza) e sezioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano (per gli enti con almeno 30 sedi di attuazione, ivi incluse eventuali sedi all'estero e sedi di enti di accoglienza, che operano esclusivamente nel territorio di un'unica regione o provincia autonoma);
- l'ente può iscriversi all'albo singolarmente o in forma associata, quale ente capofila di altri soggetti (enti di accoglienza), legato ad esso da rapporti associativi, consortili, federativi o canonico pastorali, oppure da un apposito Contratto, denominato "Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale";
- gli enti di accoglienza devono possedere i requisiti di cui all'art. 3 della l. 64/01;

Rilevato che la Società Cooperativa Sociale Eco Onlus, con sede legale in Scafati (SA) alla via G. Vitiello n. 1, P.IVA 02558020612, già accreditata al Servizio Civile Nazione con codice di accreditamento NZ02669, con nota acquisita al prot. com. n. 609 del 29.01.2019, si è proposta a questo Comune quale Ente

Capofila per la presentazione e l'attuazione di programmi di intervento di Servizio Civile Universale ed ha richiesto, pertanto, al Comune di Barano d'Ischia di accreditarsi come Ente di accoglienza, mettendo a disposizione sedi di attuazione dei progetti;

Visto lo schema di "Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale tra Ente capofila e Ente di accoglienza per la presentazione e attuazione di programmi di intervento di Servizio Civile Universale" allegato alla predetta istanza;

Dato atto che la Società Cooperativa Sociale Eco Onlus ha manifestato la propria disponibilità a farsi carico di tutte le procedure per l'accreditamento e degli adempimenti conseguenziali, senza alcun onere a carico del Comune;

Ritenuto opportuno approvare lo schema di contratto di cui sopra, nonché di procedere alla sua sottoscrizione;

Dato atto che, a norma dell'art. 5 dello schema di Contratto, non è prevista alcuna condizione economica tra le parti, per cui non vi sono oneri di spesa a carico di questo Ente;

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

Con voti unanimi oppure a maggioranza

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritti anche se materialmente non riportati, di:

- manifestare la disponibilità del Comune di Barano d'Ischia ad affiancare, in qualità di Ente di accoglienza, la Società Cooperativa Sociale Eco Onlus (Ente Capofila), con sede legale in Scafati (SA) alla via G. Vitiello n. 1, P.IVA 02558020612, già accreditata al Servizio Civile Nazione con codice di accreditamento NZ02669, per la presentazione e l'attuazione di programmi di intervento di Servizio Civile Universale;

- approvare, all'uopo, lo schema di "Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale tra Ente capofila e Ente di accoglienza per la presentazione e attuazione di programmi di intervento di Servizio Civile Universale" che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

- demandare al Sindaco, quale legale rappresentante p.t. dell'Ente, la stipula del medesimo Contratto con la Società Cooperativa Sociale Eco Onlus, nonché demandare allo stesso ed ai Responsabili di Settore competenti per materia ogni altro adempimento necessario per dare attuazione al presente deliberato;

- di dare atto che la presente non implica impegni di spesa a carico dell'Ente

- di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese, l'immediata eseguibilità dell'atto *ex art.* 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.



SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

**Contratto di impegno e
responsabilità in materia di Servizio
Civile Universale**

tra ente capofila e ente di accoglienza per la presentazione e
attuazione di programmi di intervento di servizio civile
universale

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale

tra

ECO Società Cooperativa Sociale Onlus (designazione dell'ente capofila)

in appresso denominato/a "l'ente capofila",

rappresentata da Flauto Sofia

e

Comune di Barano d'Ischia (NA) (designazione dell'ente di accoglienza dei volontari)

in appresso denominato/a "l'ente di accoglienza"

rappresentata da Gaudioso Dionigi

PREMESSO

che con circolare in data 03/08/2017 recante "*Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti*

per l'iscrizione", il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (di seguito Dipartimento) ha disciplinato le modalità di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile universale;

che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, possono presentare programmi di intervento e progetti di servizio civile gli enti in possesso dei requisiti previsti al medesimo articolo 3 ed iscritti all'albo di servizio civile universale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;

che i programmi di intervento e i progetti devono essere preventivamente approvati dal Dipartimento, per l'avvio al servizio di un numero massimo di operatori volontari, annualmente individuato sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

che l'ente può iscriversi all'albo singolarmente o in forma associata, quale ente capofila di altri soggetti (enti di accoglienza);

che l'ente capofila, iscritto all'albo, può gestire sedi di attuazione di progetto facenti capo ad enti di accoglienza, legati ad esso da rapporti associativi, consortili, federativi o canonico pastorali, oppure dal presente "*Contratto di impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale*";

che l'ente di accoglienza non è accreditato ma deve possedere i requisiti richiesti dal citato articolo 3 della legge n. 64 del 2001, per l'impiego dei volontari in servizio civile universale;

che l'ente capofila e l'ente di accoglienza, per poter svolgere azioni comuni ed integrare le rispettive competenze, nonché garantire un'efficiente gestione degli operatori volontari in servizio civile universale, devono stipulare il presente contratto, in considerazione della mancanza tra gli stessi di formali vincoli associativi;

tutto ciò premesso, l'ente capofila e l'ente di accoglienza

CONVENGONO

quanto segue

Articolo 1

(Oggetto del contratto)

1. L'ente capofila e l'ente di accoglienza si impegnano, nel quadro della normativa vigente in materia di servizio civile universale, a realizzare, in uno spirito di cooperazione, i programmi di intervento ed i progetti di servizio civile universale secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

Articolo 2

(Definizione delle rispettive funzioni e competenze)

1. L'ente capofila è responsabile verso il Dipartimento e si impegna a:

- a. presentare al Dipartimento, per l'approvazione, i programmi d'intervento di servizio civile universale, articolati in progetti, a firma di un proprio rappresentante legale o coordinatore del servizio civile universale;
- b. assumere, a tal fine, la titolarità dei rapporti con il Dipartimento;
- c. collaborare e partecipare con l'ente di accoglienza nell'attività di selezione degli operatori volontari da impiegare nella realizzazione dei progetti, assumendosene la responsabilità;
- d. provvedere alla realizzazione dell'attività di formazione per l'operatore locale di progetto e per gli operatori volontari, tramite strutture dedicate e un proprio formatore accreditato;
- e. monitorare l'andamento del progetto approvato, il suo sviluppo e i risultati raggiunti, disponendo - ove necessario - le opportune modifiche per un diverso approccio operativo da parte dell'ente di accoglienza, ivi incluso l'intervento sulla figura dell'operatore locale di progetto, in modo da migliorare le attività dei volontari;
- f. garantire un sistema di comunicazione, collegamento e coordinamento tra le sedi di attuazione dei programmi di intervento mediante una rete di operatori - articolata fino al livello regionale per gli enti iscritti alla sezione nazionale e fino al livello provinciale per gli enti iscritti alle sezioni regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano - al fine del controllo e della corretta gestione del servizio civile universale;
- g. raccogliere la documentazione relativa all'inizio del servizio e all'apertura dei conti correnti bancari degli operatori volontari;
- h. tenere la corrispondenza con il Dipartimento;
- i. mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata all'ente di accoglienza ed al programma di intervento;
- j. sottoporre al legale rappresentante dell'ente di accoglienza specifiche criticità riscontrate nella realizzazione dei progetti.

2. L'ente di accoglienza si impegna a:

- a. impiegare gli operatori volontari selezionati in attività senza scopo di lucro secondo le modalità indicate nel programma di intervento e nei progetti approvati;
- b. facilitare l'integrazione degli operatori volontari nel programma di intervento e nei progetti, fornendo agli stessi un'adeguata collocazione e un sostegno;
- c. nominare uno o più operatori locali di progetto (in caso di più sedi di attuazione del progetto), in possesso dei requisiti richiesti dal Dipartimento;
- d. garantire la partecipazione degli operatori locali di progetto alla formazione erogata dall'ente capofila, secondo le modalità richieste dal Dipartimento;
- e. mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata al programma di intervento;
- f. mettere a disposizione supporti logistici e mezzi per garantire il regolare svolgimento da parte dell'ente capofila delle attività di cui al precedente comma 1;

- g. informare tempestivamente l'ente capofila di eventuali difficoltà o problemi connessi alla realizzazione del programma di intervento;
- h. recepire le indicazioni dell'ente capofila relative alla eventuale necessità di adeguamento del programma di intervento e delle modalità di gestione dei volontari;
- i. rispettare le condizioni eventualmente offerte in materia di vitto ed alloggio;
- j. seguire gli operatori volontari in modo adeguato durante tutto il periodo di svolgimento del servizio civile universale;

Articolo 3

(Banche dati e scambio di informazioni)

- 1. Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa in materia di dati personali, di cui vengano in possesso nell'attuazione dei programmi di intervento diservizio civile universale.**

Articolo 4

(Durata del contratto)

1. Il presente contratto resta in vigore fino alla data di conclusione dei programmi di intervento e dei progetti presentati dall'ente capofila e approvati dal Dipartimento.
2. Nel periodo di vigenza del presente contratto, l'ente di accoglienza può presentare autonoma istanza di accreditamento presso il Dipartimento previo nulla osta dell'ente capofila, fermo restando l'obbligo di concludere eventuali progetti in corso o finanziati.

Articolo 5

(Condizioni economiche)

Le parti convengono di non prevedere nessun tipo di condizione economica nel presente contratto e responsabilità in materia di Servizio civile Universale.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Le parti si impegnano ad effettuare incontri periodici, al fine di verificare l'andamento dei programmi di intervento e dei progetti approvati, nonché di esaminare e risolvere le eventuali questioni connesse all'attuazione degli stessi.

Lì,

Per l'Ente capofila

.....

Per l'Ente di accoglienza

.....

